

Rep N.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE

Prot N.

ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

Del

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98)

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Dirigente dell'Area Ricerca e Rapporti con le Imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. **ANDREA BERTI**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963;

E

La AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) di MANTOVA, con sede legale in Strada Lago Paiolo 10, C.A.P 46100, Mantova (MN), CF 02481840201, p.IVA n. 02481840201, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato/a dal Direttore Generale pro-tempore Dott.ssa **ANNA GEROLA**, nata a Moglia di Mantova, il 08/02/1963, in qualità di Direttore Generale; dette congiuntamente le "Parti"

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31dicembre 1962 n.1859.

Si **conviene** quanto segue:

Art.1 - OGGETTO

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, in relazione alla compatibilità organizzativa delle stesse, i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento (Tirocinanti) nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta del Soggetto Promotore.

Art. 2 - IL TIROCINIO

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.
3. Per ciascun Tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3 - DOVERI DEL TIROCINANTE

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante dovrà:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - attenersi alle disposizioni generali ed organizzative del Soggetto Ospitante;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e garantire comportamenti adeguati;
- ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dalla ASST di Mantova ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16/04/2013.

2. I doveri del Tirocinante sono compiutamente disciplinati nel Progetto Formativo e di Orientamento che verrà sottoscritto dal Tirocinante e dal Soggetto Ospitante

Art. 4 – PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

1. La titolarità dei diritti sui risultati generati dal Tirocinante durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto Ospitante, senza avvalersi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrate, sarà regolamentata tramite specifici accordi tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, senza che nulla sia dovuto al Soggetto Promotore.

Sarà facoltà del Soggetto Ospitante riconoscere un premio al Tirocinante in considerazione del suo contributo alla generazione dei risultati e al valore economico degli stessi.

Resta salvo e impregiudicato il diritto morale del Tirocinante ad essere riconosciuto inventore o autore dei suddetti risultati in conformità alla legislazione vigente.

2. Nel caso in cui il Tirocinante per lo svolgimento anche solo parziale delle attività di tirocinio si avvalga di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore, o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrate, i risultati brevettabili generati saranno in contitolarietà tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore.

Le quote di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento di tali risultati sarà oggetto di uno specifico accordo tra le Parti.

3. Eventuali obblighi di riservatezza che il Tirocinante dovrà osservare durante il Progetto Formativo e di Orientamento, saranno regolamentati tramite specifici accordi tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante

Art. 5 - ASSICURAZIONE E PREVIDENZA

1. Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).

2. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il questionario di valutazione fornito dall'Ufficio Career Service del Soggetto Promotore.

Art. 6 - SICUREZZA

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

2. Il Soggetto Promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

3. Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

3. Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto,

4. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).

5. Il Soggetto Promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti, per la mansione assegnata e sulla base della valutazione dei rischi effettuata nelle proprie strutture.

Nello specifico si fa carico di:

- accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i);

- attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso il tirocinante sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, si provvederà, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, tramite specifici accordi tra le parti.

Art. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

3. I tirocinanti sono autorizzati dal Soggetto Ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. A tal fine, ove necessario, il Soggetto Ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculari presso la propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.

4. Il Soggetto Ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

Art. 8 - DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dal 23/07/2024, con effetti giuridici dalla data della sua sottoscrizione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 9 – DISCIPLINA ANTICORRUZIONE

1. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti - sono parte integrante della convenzione stessa.

2. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

3. La mancata osservanza dei principi dei Codici Etico e di Comportamento e del Piano adottati dal Soggetto ospitante da parte del tirocinante potrà comportare la sua decadenza dal rapporto di tirocinio.

Art. 10 - CONTROVERSIE

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Mantova.

Art. 11 - SOTTOSCRIZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

1. La presente convenzione è redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi DPR 26 ottobre 1972, n. 642 - allegato A - tariffa parte I - articolo 2 il cui pagamento complessivo è assolto in modo virtuale dal soggetto promotore e che il soggetto ospitante si impegna a corrispondere al soggetto promotore un importo pari alla metà 50% dell'imposta complessiva dovuta.
3. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Dichiarazione resa dalle Parti ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 455 del 28/12/2000

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto confermato e sottoscritto

(Per il Soggetto Ospitante)
Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Gerola

(Per il Soggetto Promotore)
Il Rappresentante Legale o suo delegato

Dott. Andrea Berti